

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
P R E S I D E N Z A
Uffici di diretta collaborazione
dell'On. Assessore

05 MAR 2003

Prot. n° 803 / Gab. del _____

OGGETTO: Riammissioni in servizio

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
PERSONALE DEI SS.GG. DI QUIESCENZA
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL
PERSONALE
SEDE

Codesto Dipartimento, con apposito pro-memoria, ha rappresentato allo scrivente le problematiche relative alle istanze di riammissione in servizio prodotte ai sensi dell'art. 132 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, di cui alcune presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2000 ed altre in data successiva. In entrambi i casi le istanze provengono sia da personale del c.d. "comparto" che da dirigenti.

Per quel che concerne chi rivestiva qualifiche non dirigenziali, l'Ufficio osserva, tra l'altro, che motivo ostativo all'accoglimento delle relative istanze potrebbe essere costituito dall'entrata in vigore della L.R. 10/2000, e in particolare dell'art. 5 relativo alla determinazione della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, e dei DD.P.R. nn. 9 e 10 del 22/6/2001 con i quali è stato recepito il C.C.R.L. biennio economico 2000/2001.

Per quanto riguarda, invece, il personale dell'area della dirigenza si rileva che il personale appartenente agli ex ruoli tecnici del bilancio e tesoro e delle finanze e credito che ha richiesto la riammissione in servizio, è costituito da soggetti che, preso servizio, si sono successivamente dimessi e da soggetti che non hanno mai accettato la nomina.

A questo proposito è opportuno ricordare che, per i dirigenti del ruolo tecnico finanze e credito, la Giunta regionale con delibera n. 16 del 26.1.2001 su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze e sulla scorta di apposito parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, deliberò, "di dare mandato all'Assessore regionale destinato alla Presidenza a porre in essere gli adempimenti per il completamento della procedura concorsuale relativa al concorso pubblico per titoli a n. 39 posti di Dirigente Tecnico della Direzione finanze e credito".

Tuttavia, tale completamento, intervenuto utilizzando la graduatoria preesistente, non sortì gli effetti desiderati in quanto degli otto idonei chiamati in servizio, soltanto due hanno poi accettato la nomina.

Proprio a questo proposito l'Assessorato Bilancio e Finanze con nota n. 1982 dell'11.10.2002, ha riproposto la questione all'attenzione del sottoscritto chiedendo di attivare le procedure per un ulteriore "scorrimento" della graduatoria del concorso a 39 posti di dirigente del ruolo tecnico delle finanze nonché di quella a 53 posti di dirigente tecnico del bilancio, quest'ultimo solo per due posti corrispondenti a quelli di altrettanti vincitori del concorso che hanno rinunciato alla nomina.

Sulla questione la S.V., con nota prot. 4960 del 12/12/2002, ulteriormente relazionando, ha offerto alla valutazione del sottoscritto alcune considerazioni di indubbio interesse.

Tale relazione mette in luce una situazione di fatto della quale non può non tenersi conto laddove si voglia dare sollecita soluzione ai problemi che scaturiscono da un non adeguato funzionamento della struttura amministrativa quale è venuto a determinarsi per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 10/2000.

Infatti, non si può, in primo luogo, non tenere conto della grave discrasia risultante da una non equa ripartizione del personale tra Uffici Centrali e Uffici periferici e dalla difficoltà che costantemente incontra il Dipartimento nell'opera di riequilibrio di tale situazione.

Peraltro, mentre per alcuni settori, quali quelli del bilancio e delle finanze (che hanno sempre potuto fare affidamento su personale comunque, nella gran parte specificamente selezionato) il problema attiene soltanto ad un incremento dell'organico, per altri settori il problema non attiene soltanto alla dotazione numerica bensì anche, e principalmente, all'assenza di dirigenti dotati di adeguata esperienza e professionalità.

Appare superfluo a questo proposito ricordare le modalità con le quali si è giunti negli ultimi due decenni al reclutamento di larghe fasce di personale poi destinate al ruolo unico amministrativo. E' proprio in questa ottica che va interpretata la problematica che oggi viene sottoposta all'attenzione del sottoscritto.

Per ciò che riguarda quanto rappresentato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sembrerebbe possibile, atteso che la questione si ripropone negli stessi termini affrontati dalla Giunta di Governo nel corso della seduta del 26/1/2001, dar corso al definitivo completamento delle procedure relative al concorso a 39 posti di dirigente dell'ex ruolo finanze e credito utilizzando, per l'assunzione di ulteriori sei concorrenti, la relativa graduatoria.

Con riguardo, invece, all'assunzione di ulteriori concorrenti risultati idonei al concorso a 53 posti di dirigente dell'ex ruolo bilancio e tesoro non può che prendersi atto di quanto già deliberato dalla Giunta regionale in data 17/12/2002, deliberazione che tuttavia risulta coerente con le precedenti determinazioni.

Per quanto riguarda, poi, la problematica più generale riguardante gli altri Dipartimenti, si ritiene che la soluzione più opportuna sia da ricercare nell'istituto della riammissione in servizio.

Tale istituto è disciplinato dall'art. 132 del Testo Unico approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, dove si legge: "...L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego... può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione... La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".

Da quanto sopra emerge che la riammissione costituisce atto discrezionale della P.A., la quale può ricorrere ad esso solo in presenza della disponibilità del posto in organico.

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, con l'entrata in vigore della L.R. 15/5/2000, n. 10, l'art. 5 della quale determina l'organico del personale regionale nel numero di unità in servizio alla data di entrata in vigore della Legge stessa (17/5/2000), assume notevole importanza la data di presentazione delle istanze in quanto la conseguente valutazione può variare in relazione al fatto che le stesse siano pervenute antecedentemente o successivamente al 17/5/2000, data di entrata in vigore della legge stessa.

Infatti, per le istanze pervenute antecedentemente, ai fini della verifica della vacanza del posto in organico occorre fare riferimento a quella di cui alle tabelle allegate alla L.R. 29.10.1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per quelle prodotte in data successiva al 17.5.00, la vacanza in organico potrà concretizzarsi, esclusivamente, per effetto delle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della più volte citata L.R. 10/00.

Con riferimento, poi, all'interesse dell'Amministrazione a ricorrere all'istituto della riammissione, è da condividere, per quanto concerne il personale regionale non dirigente (c.d. comparto) quanto rappresentato da codesto Dipartimento, in ordine all'impossibilità di pervenire a qualsiasi determinazione in attesa della completa attuazione degli accordi contrattuali recepiti con DD.P.Reg. 22/6/2001, nn. 9 e 10.

Per quanto riguarda, invece, il personale che rivestiva qualifica dirigenziale, in presenza, ovviamente, della vacanza in organico, e a prescindere dal fatto che l'istanza, ai fini dell'accoglimento, sia stata prodotta prima o dopo tale data, determinante è l'apprezzamento dell'interesse dell'Amministrazione.

Peraltro risulta al sottoscritto che il Dipartimento, vigente la l.r. 10/2000, si sarebbe determinata nell'applicazione dell'istituto della riammissione con riguardo proprio a profili dirigenziali e ciò nonostante quanto rappresentato dal Consiglio di Stato nel parere reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, parere cui la S.V. fa riferimento nella nota alla quale si risponde.

E' probabile, però, che a quella data lo stesso Dipartimento non fosse a conoscenza del predetto parere, tant'è che ritenne di dovere sentire sulla questione l'Ufficio Legislativo e Legale il quale, con il parere prot. 8528 del 15/5/2001, citando, fra l'altro, il Consiglio di Stato, nulla eccepì in ordine all'applicabilità dell'art. 132 del T.U. 3/1957 con riguardo alla riammissione in servizio nella qualifica dirigenziale. E ciò anche in presenza dell'art. 5 - terzo comma - della l.r. 10/2000, ammesso che nel caso di riammissione in servizio venga a concretizzarsi una nuova assunzione; ma sul punto l'Ufficio in questione nulla ebbe a rappresentare.

Altre furono le obiezioni sollevate dal predetto Ufficio e segnatamente quelle riguardanti la connotazione dei posti vacanti anche come "disponibili". Tuttavia il medesimo lasciò alla "ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone nell'esercizio del relativo potere" ogni definitiva determinazione al riguardo.

Il Dipartimento, probabilmente esercitando proprio tale discrezionalità e preso atto di quanto rappresentato dall'Ufficio Legislativo e Legale in ordine all'ammissibilità del ricorso all'istituto in questione, procedette, nel settembre del 2001, alla riammissione di cinque dirigenti, citando, giustappunto nelle premesse dei relativi provvedimenti, il parere reso dal predetto Ufficio.

Pertanto affrontando la questione con riguardo esclusivo all'aspetto giuridico, lo scrivente sarebbe orientato nell'affermare che, ove si ritenga applicabile l'istituto della riammissione con riguardo ad una categoria di destinatari, per effetto della caratteristica della "astrattezza", propria della norma di legge, lo stesso istituto può essere applicato con riguardo ad altra categoria di personale per la quale ricorrano gli unici due presupposti voluti dal legislatore, e cioè: la disponibilità del posto e l'interesse dell'Amministrazione. Infatti, la norma non discrimina in ragione di determinati requisiti soggettivi del richiedente, ad eccezione di quello attinente la precedente appartenenza alla stessa Amministrazione. Hanno, quindi, titolo ex dipendenti a prescindere dalla durata del loro rapporto.

Orbene, se il Dipartimento nel settembre del 2001 ritenne di potere correttamente individuare cinque posti in organico "vacanti e disponibili", è probabile che a distanza di un anno e cinque mesi circa le stesse argomentazioni possano servire per la individuazione di ulteriori posti "vacanti e disponibili", se non altro per effetto di pensionamenti non riconducibili al c.d. "prepensionamento" previsto dall'art. 39 della l.r. 10/2000, voluto in previsione, si ritiene, delle minori esigenze dell'Amministrazione regionale per effetto del trasferimento di competenze ai sensi del titolo IV della stessa l.r. 10/2000.

Per ciò che riguarda, invece, l'opportunità dell'adozione di ulteriori provvedimenti di riammissione occorre valutare l'interesse concreto dell'Amministrazione.

Orbene, la creazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base nei vari dipartimenti regionali, la nuova articolazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori, l'istituzione di diversi Uffici Speciali con la conseguente individuazione delle posizioni di responsabilità da affidare al personale dirigenziale, sia di seconda che di terza fascia, determina obiettivamente esigenze di ulteriore personale dotato di specifica competenza e professionalità; ne sono riprova le frequenti sollecitazioni che provengono dai vari Dipartimenti all'assegnazione di personale avente le citate caratteristiche.

Il nuovo assetto organizzativo così disegnato potrebbe legittimare, quindi, il ricorso all'istituto della riammissione. L'accoglimento delle istanze costituirebbe, infatti, non solo un'occasione per coprire compiutamente le posizioni di cui sopra ma consentirebbe, altresì, di utilizzare notevoli professionalità e bagagli di conoscenza che risulterebbero sicuramente utili per il buon andamento dell'Amministrazione.

Tale soluzione sembrerebbe coerente con quanto disposto dall'art. 5, comma 5°, della L.R. 26 Marzo 2002, n. 2, e con le argomentazioni che hanno dato luogo all'approvazione di tale disposizione, consistenti nell'interesse che l'Amministrazione ha,

nella fase di piena attuazione della L.R. 10/2000, ad avvalersi di professionalità estremamente utili per il raggiungimento dei suoi fini.

Inoltre in previsione della piena attuazione del trasferimento di competenze agli Enti Locali, previsto dal titolo IV della l.r. 10/2000 e delle necessità connesse con la fase in cui dovrà consumarsi tale processo, l'assunzione di nuovo personale (comunque inibita fino a tutto il 2003 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2000) risulterebbe dannosa per l'Amministrazione atteso che, come è facile rilevare, ultimato quel processo, l'Amministrazione stessa probabilmente troverebbe difficile alleggerire il proprio organico in relazione alle residue competenze.

Riesaminata la questione nei termini che precedono, vorrà codesto Dipartimento pervenire, dopo le valutazioni del caso, alle conseguenti determinazioni comprese, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di un ulteriore parere dell'Ufficio Legislativo e Legale nella considerazione che la problematica si presenta piuttosto complessa.

L'ASSESSORE
(Gm. David COSTA)

